



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 432 del 18/03/2025

Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'affidamento e della solidarietà familiare

Firmato da: Carmela Fiola



Consiglio Regionale della Campania
XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Misure per il sostegno e lo sviluppo dell’affidamento e della solidarietà familiare”

Ad iniziativa del Consigliere

CARMELA FIOLA

Art. 1 – Principi e finalità.

1. La Regione Campania tutela il diritto del minore a crescere in famiglia, quale formazione sociale primaria in cui si svolge la personalità dell'individuo, attuando politiche di prevenzione delle cause dell'abbandono dei minori e della temporanea inidoneità genitoriale e familiare, promuovendo altresì il benessere nelle relazioni familiari e forme di collaborazione tra i soggetti interessati, nonché la formazione degli operatori sociali, il monitoraggio e il controllo delle attività dei soggetti coinvolti.
2. In particolare, la Regione favorisce, per quanto di competenza e coerentemente con le disposizioni normative vigenti in materia, l'implementazione degli istituti giuridici dell'affidamento familiare e della solidarietà familiare, previsti dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e ss.mm.ii., conformando la propria azione, altresì, alle Linee Guida ONU sulle Alternative Care, al Libro Bianco UNICEF sull'affidamento familiare in Europa e alle Linee di indirizzo nazionali per l'Affidamento Familiare, nonché in conformità alle best practices in uso.

Art. 2 – Definizioni.

1. L'affidamento familiare e la solidarietà familiare sono forme di intervento finalizzate a supportare le famiglie che versano in una temporanea situazione di difficoltà, allo scopo di instaurare un legame integrativo e non sostitutivo, per prevenire o superare situazioni di disagio e povertà relazionale.
2. L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza temporanea di un minore presso una famiglia o una singola persona per fronteggiare situazioni di temporanea inidoneità del nucleo familiare di origine. L'affidamento familiare può essere residenziale, semiresidenziale o part-time.
3. Gli affidamenti familiari residenziali e semiresidenziali sono promossi dal Servizio Sociale attivo presso l'Ambito/Comune di riferimento territoriale, individuato in base al criterio di residenza, su richiesta degli esercenti responsabilità genitoriale sul minore anche ai fini del rilascio di consenso scritto per l'attivazione del percorso di affidamento temporaneo extrafamiliare, e si perfezionano con provvedimento del Tribunale per i Minorenni competente per territorio. La durata dell'affidamento è ordinariamente sino a 24 mesi, salvo proroga motivata in ragione della necessità di non cagionare pregiudizio al preminente interesse del minore.
4. L'affidamento *part time* è una forma volontaria di sostegno al minore, che non comporta una fuoriuscita del minore dalla famiglia d'origine e si sostanzia in un sostegno all'accudimento familiare per un monte ore limitato rispetto all'arco della giornata e/o della settimana. Esso è parimenti promosso dal Servizio sociale competente per territorio, su consenso scritto degli esercenti responsabilità familiare e non necessita di provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
5. La solidarietà familiare è una forma di supporto tra famiglie, per assolvere ai bisogni quali accompagnamento, presenza, educazione, istruzione, assistenza di minorenni in situazioni di fragilità familiari lievi e non caratterizzate da inidoneità del nucleo, al fine di prevenire l'insorgenza delle cause di

allontanamento del minore dal nucleo originario. È promossa dal Servizio sociale ed è caratterizzata da diversi gradi di strutturazione degli interventi, decrescenti in misura delle minori complessità delle situazioni, anche, ove possibile, con modalità affidate al libero accordo tra le famiglie.

6. Gli interventi di affidamento familiare e di solidarietà familiare sono realizzati attraverso l'ascolto e la partecipazione attiva dei minorenni e delle famiglie e, nell'ottica della migliore cura dell'interesse del minore, mirano al rientro di quest'ultimo entro la famiglia d'origine, in un'ottica di riunificazione familiare.
7. Nel rispetto dei principi di necessità e di appropriatezza degli interventi, fatte salve diverse, specifiche e documentate esigenze, tra i vari strumenti previsti, l'affidamento familiare è da ritenersi l'intervento più idoneo ad assicurare l'accoglienza residenziale dei minorenni.

Art. 3 - Compiti della Regione.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione:
 - a) promuove l'istituzione, in ogni Ambito Territoriale Sociale, dei Servizi per l'Affidamento e la Solidarietà Familiare (SAT);
 - b) promuove incontri e conferenze di studio prevalentemente a carattere formativo, corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore, in collaborazione con le Autorità giudiziarie minorili della Campania, con i Servizi sociali e le Associazioni e le reti operanti nel settore dell'affidamento familiare;
 - c) per la realizzazione delle attività di cui alla precedente lettera, può stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo dell'affidamento familiare, della tutela dei minorenni e delle famiglie;
 - d) organizza annualmente, d'intesa con i SAT e con le associazioni, scambi di esperienze tra le famiglie affidatarie nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;
 - e) coordina le attività degli enti locali e delle aziende sanitarie per la creazione delle reti di servizi, favorendo la cooperazione tra enti, associazioni e famiglie affidatarie;
 - f) per realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2, promuove, d'intesa con gli organi giudiziari minorili, la definizione di protocolli operativi o di convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali, le comunità residenziali per minorenni, le associazioni familiari e gli enti locali, anche con il supporto tecnico degli ordini professionali;
 - g) promuove il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nel percorso di inserimento del minore in affidamento familiare, anche attraverso l'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale del personale docente;
 - h) adotta le linee guida operative per garantire il sostegno agli affidamenti familiari;
 - i) incentiva, nei casi di minorenni con particolari complessità, la sperimentazione di forme di affidamento supportato da professionisti;

- j) predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti.

Art. 4 – Servizio d’Ambito Territoriale per l’Affidamento e la Solidarietà Familiare (SAT)

1. Gli Ambiti Territoriali provvedono alla istituzione del Servizio d’Ambito Territoriale per l’Affidamento e la Solidarietà Familiare (SAT), per il territorio e il bacino d’utenza di riferimento, in conformità alle funzioni e alle responsabilità di presa in carico e tutela socioassistenziale che competono all’ente locale e provvedono alla successiva e costante implementazione del Servizio, anche in base all’esperienza maturata a partire dall’attivazione del medesimo e alla condivisione di buone pratiche con gli altri soggetti coinvolti.
2. Il Servizio d’Ambito Territoriale per l’Affidamento e la Solidarietà Familiare (SAT) persegue l’obiettivo di assicurare lo sviluppo dell’affidamento familiare in termini gestionali, organizzativi e qualitativi, anche con la previsione di una rete integrata di servizi, in accordo con quanto stabilito dalle Linee di indirizzo
3. I SAT, nell’ambito dei singoli interventi di affidamento, svolgono funzioni di:
 - a) supporto degli operatori socio-sanitari territoriali nell’attività di assessment iniziale, co-elaborazione della decisione di affido, e nella elaborazione e attuazione del Progetto Quadro di accompagnamento al minore e alle famiglie di origine e affidatarie;
 - b) co-costruzione e attuazione del Progetto individualizzato di affidamento familiare, ivi compresa l’attività di abbinamento tra affidatari e minorenni;
4. Per la realizzazione dei singoli interventi di affidamento familiare, il SAT costituisce una “équipe sul caso”, con la partecipazione degli operatori sociosanitari territorialmente competenti e dei referenti delle eventuali associazioni di riferimento degli affidatari coinvolti, con il compito di predisporre e attuare il progetto di affido, individuando il profilo più idoneo di affidatario, famiglia o persona singola, nonché supportare il minore, la famiglia d’origine e la famiglia affidataria.
5. Per lo sviluppo dell’istituto dell’affidamento familiare nel territorio dell’Ambito, i SAT svolgono le seguenti ulteriori funzioni:
 - a) analisi di contesto e mappatura del fabbisogno di affidamento e solidarietà familiare dei minorenni e delle famiglie del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l’aggiornamento di Registri d’Ambito delle famiglie affidatarie e solidali;
 - b) attività di informazione e promozione delle tematiche dell’affidamento e della solidarietà familiare, attraverso campagne di sensibilizzazione della comunità locale, anche con il coinvolgimento attivo delle realtà territoriali (scuole, volontariato, associazionismo sportivo e culturale, enti religiosi, etc.), ai fini del reperimento di persone e famiglie disponibili;
 - c) valutazione delle disponibilità all’affidamento familiare e conoscenza dei potenziali candidati;

- d) riconoscimento e valorizzazione, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi e la previsione di forme di supporto economico, dell'attività svolta dalle organizzazioni di base e delle reti di famiglie affidatarie e solidali operanti nell'Ambito Territoriale;
 - e) collaborazione con le istituzioni coinvolte nel campo dell'affidamento familiare (Tribunale per i Minorenni, Giudici Tutelari, Aziende Sanitarie Locali, Istituzioni scolastiche, etc.);
 - f) promozione delle attività di formazione e di aggiornamento degli operatori d'Ambito e comunali.
 - g) raccordo e integrazione delle azioni inerenti all'affidamento familiare, con le altre misure, interventi e servizi territoriali in materia minorile e familiare, quali il programma P.I.P.P.I., i centri per le famiglie, i servizi di educativa domiciliare e territoriale, etc.
6. Il SAT è dotato di personale con competenze e monte ore adeguati alla popolazione e all'utenza, composto almeno da un assistente sociale, uno psicologo e un educatore/pedagogo, per almeno 40 ore complessive settimanali. A tale dotazione partecipano le competenti Aziende Sanitarie Locali, che provvedono a rendere disponibile, per ciascun SAT, il proprio personale psicologico e/o di servizio sociale per almeno 10 ore complessive settimanali, in attuazione delle funzioni indicate dal DPCM 12 gennaio 2017 e dalle Linee di indirizzo nazionali dell'affidamento familiare.
 7. Nell'espletamento delle proprie funzioni, i SAT possono avvalersi di ulteriore personale di servizio sociale, psicologico, educativo/pedagogico, di mediazione culturale, esperto di comunicazione, amministrativo di supporto. La dotazione organica di competenza degli Ambiti Territoriali Sociali è assicurata mediante personale incardinato, consulente o di terzo settore convenzionato.
 8. La responsabilità del SAT è attribuita a un professionista incardinato nell'Ambito Territoriale Sociale. Partecipano al SAT, ove presenti sul territorio e sulla base di appositi protocolli d'intesa, i referenti delle Organizzazioni di base e delle reti di famiglie affidatarie e solidali.
 9. La Regione sostiene, previo stanziamento di apposite risorse compatibilmente con i vincoli di Bilancio Regionale, l'attivazione, da parte degli Ambiti Territoriali Sociali che ne fanno richiesta, di azioni di formazione e monitoraggio del personale dei SAT.
 10. Gli ambiti territoriali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei SAT, nonché all'assegnazione e all'effettiva messa a disposizione del personale e del monte orario.
 11. Entro il termine di 365 giorni dall'emanazione della presente legge, ciascun Ambito Territoriale, con il coinvolgimento attivo degli operatori sociosanitari territoriali, provvede alla emanazione o all'aggiornamento della propria regolamentazione locale in materia di affidamento e solidarietà familiare, definendo:
 - a) procedure e strumenti di intervento;

- b) gli importi dei rimborsi ordinari previsti per le spese sostenute dagli affidatari per l'espletamento dell'affidamento familiare, in ogni caso non superiori all'80% della pensione minima INPS;
- c) gli importi forfettari mensili ordinari e le tipologie, le modalità di richiesta ed erogazione dei rimborsi per le spese straordinarie;
- d) altre forme di supporto e agevolazioni economiche previste per gli affidamenti familiari e le modalità di attivazione delle coperture assicurative a tutela degli affidatari per danni subiti o causati a terzi dal minore in affidamento;
- e) per gli affidamenti part-time e semiresidenziali, gli importi del rimborso in misura proporzionale al tempo trascorso in affidamento e all'entità delle spese effettive medie previste.

Art. 5 – Istituzione e Compiti del Servizio Regionale di regia per gli Affidamenti e la solidarietà Familiari (SRAF).

1. È istituito il “Servizio Regionale di regia per gli Affidamenti e la solidarietà Familiari” (SRAF), presso la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-sanitarie, mediante utilizzo del personale di ruolo in possesso delle competenze e degli specifici profili professionali.
2. Il SRAF:
 - a) favorisce la conoscenza delle disposizioni normative in materia di affidamento, dei relativi procedimenti amministrativi, dei requisiti necessari per l'accesso all'affido;
 - b) attiva e aggiorna sul portale web della Regione una sezione dedicata alla informazione e divulgazione delle attività relative all'affidamento familiare;
 - c) istituisce una Banca dati regionale attraverso l'informatizzazione dei dati raccolti dai SAT, dai Tribunali per i Minorenni, dagli Enti operanti sul territorio, ai fini statistici e di monitoraggio;
 - d) attiva e coordina le azioni dei SAT per la mappatura del fabbisogno di affidamento familiare;
 - e) favorisce percorsi di confronto tra i SAT e i rappresentanti di Tribunali per i Minorenni, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e Giudici Tutelari, onde favorire lo sviluppo di prassi condivise, anche mediante l'elaborazione partecipata di protocolli operativi inerenti a vari aspetti e tipologie dell'affidamento familiare;
 - f) provvede all'istituzione del Registro regionale delle organizzazioni di base e delle reti di famiglie affidatarie e solidali operanti nel territorio regionale, onde riconoscere, valorizzare e sostenere l'attività degli affidatari;
 - g) promuove e coordina la sinergia tra i SAT, finalizzata ad azioni utili allo sviluppo dell'affidamento, tra le quali:
 - i) attività di informazione e promozione congiunte;
 - ii) omogeneità dei percorsi formativi rivolti alle persone e alle famiglie disponibili all'affidamento;
 - iii) definizione di prassi operative comuni;

- iv) condivisione dei bisogni e delle disponibilità di accoglienza anche favorendo, ove appropriato, l'affidamento di minorenni residenti in un Ambito Territoriale Sociale presso affidatari residenti in un altro Ambito della regione;
 - h) promuove e coordina percorsi di raccordo metodologico e di sinergia operativa per lo sviluppo di prassi comuni, al fine di rispondere a particolari bisogni di accoglienza di bambini, ragazzi e famiglie, tra i quali l'affidamento familiare dei minorenni stranieri non accompagnati, l'affidamento ponte dei bambini 0-36 mesi, l'affidamento "difficile" rivolto a minorenni con bisogni complessi quali la disabilità, le fratrie numerose, l'età ultra-dodicenne, l'accoglienza familiare di nuclei mamma-bambino, l'affidamento di emergenza, l'affidamento dei minorenni orfani di crimini domestici, l'accoglienza familiare dei neomaggiorenni, l'affiancamento part-time di minorenni ospiti delle comunità residenziali, la solidarietà familiare diurna a supporto di bambini e ragazzi con povertà di relazioni, la vicinanza solidale a supporto delle famiglie fragili in rete con i dispositivi del programma P.I.P.P.I., gli affidamenti "short-break" a supporto dei carichi di cura delle famiglie con figli con disabilità.
3. La composizione del SRAF e la specifica dei compiti cui dovrà assolvere l'organismo sono demandati a successivo atto di regolazione, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui alla DGR da adottarsi a norma del successivo articolo.

Art. 6 – Coordinamento regionale per l'affidamento familiare.

1. Al fine di promuovere il pieno sviluppo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e di creare una modalità stabile di raccordo e confronto tra le diverse istituzioni ed organizzazioni impegnate nella materia, è istituito, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta, il "Coordinamento Regionale per l'Affidamento familiare".
2. Il Coordinamento è composto da:
 - a) il Direttore Generale della DG "Politiche Sociali e Socio-sanitarie", con funzioni di coordinatore, o suo delegato indicato tra i dirigenti della DG, competente per materia;
 - b) il Direttore Generale della DG "Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale", o suo delegato indicato tra i dirigenti della DG, competente per materia;
 - c) il Direttore Generale della DG "Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili", o suo delegato indicato tra i dirigenti della DG, competente per materia;
 - d) l'Assessore alla Scuola, Politiche sociali e Politiche Giovanili;
 - e) il Presidente della Commissione Consiliare Permanente "Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali".
3. Il Coordinamento si riunisce con frequenza semestrale e, con il supporto operativo del SRAF, assicura:

- a) la formulazione degli indirizzi generali della politica regionale dell'affido familiare, mediante l'elaborazione di piani regionali biennali per l'affidamento e la solidarietà familiare;
 - b) la promozione e l'accompagnamento di eventuali attività di sperimentazioni in tema di affidamento, con particolare riferimento agli affidi "difficili";
 - c) l'analisi degli affidamenti nella Regione, integrandosi con il Sistema Informativo Sociale campano e nazionale;
 - d) la promozione di accordi inter-istituzionali e/o piani territoriali per l'affido familiare, in raccordo con il percorso di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328/00 e della legge regionale 11/2007;
 - e) la promozione di campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte al pubblico in materia di affidamento e solidarietà familiare.
4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente, il Coordinamento può avvalersi del supporto del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, di rappresentanti delle ASL e dei SAT attivi nel territorio regionale, di rappresentanti delle organizzazioni di base e delle reti delle famiglie affidatarie operanti in Campania e iscritte al Registro di cui all'art. 5 c. 2 lett. f), nonché di esperti in materia di affidamento familiare.
 5. La partecipazione ai lavori del Coordinamento è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o rimborsi spese.

Art. 7 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno, alla Commissione consiliare permanente competente in materia, una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti.

Art. 8 – Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante dotazione finanziaria di euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, di cui euro 300.000,00 per gli interventi di cui all'art. 4 c. 9 con contestuale incremento di pari importo della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027, ed euro 200.000,00 per gli interventi di cui all'art. 6 c. 3 lett. e) con contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 5, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027.

Art. 9 – Disposizioni finali.

1. La Regione, con la presente legge, recepisce e attua le indicazioni di cui alle Linee di indirizzo nazionali dell'affidamento familiare, aggiornate alla data 08.02.2024.
2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, entro 365 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'attività del Coordinamento

Regionale per l’Affidamento familiare, provvede ad adeguare le “Linee d’indirizzo per l’affidamento familiare” di cui alla DGR n. 644/2004 alla vigente normativa.

Art. 10 – Pubblicazione ed entrata in vigore.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

